

In caso di conferimento di una posizione organizzativa a personale assunto ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, già titolare di posizioni organizzativa nell'ente originario, la sua retribuzione di posizione complessiva può superare il limite dei 16.000,00 lordi annui?

Tenuto conto delle particolari finalità perseguite con la disciplina contenuta all'art.1, comma 557, della legge n.311/2004 a favore di quelle amministrazioni di ridotte dimensioni che debbano reperire personale con competenze adeguate alla assunzione di responsabilità dei servizi, considerato che, nei casi di specie, si è in presenza di due distinti ed autonomi rapporti di lavoro (in relazione a ciascuno dei quali può essere attribuito un incarico di posizione organizzativa), si ritiene che il limite massimo complessivo, percepito dal singolo dipendente titolare dei due rapporti, pari a 16.000 euro annui lordi di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018 possa essere superato.